



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: L.R. 32/01: "Sistema regionale di protezione civile". Disposizioni per la gestione dell'Albo/Elenco territoriale di cui alla D.G.R. 1301/2012 delle Organizzazioni di Volontariato e dei Volontari nel sistema Voloweb.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA il parere del Dirigente della posizione di funzione attività tecniche di protezione Civile che contiene il parere favorevole di cui all'art. 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001 n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dal presente atto non deriva né può derivare impegno di spesa a carico della amministrazione Regionale;

VISTO l'art. 28 dello Statuto Regionale;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1,

DELIBERA

- Di approvare le disposizioni per la gestione dell'Albo/Elenco territoriale di cui alla D.G.R. 1301/2012 delle Organizzazioni di Volontariato e dei Volontari nel sistema Voloweb riportate nell'allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- Di stabilire che le Organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'Albo/Elenco territoriale di cui alla D.G.R. 1301/2012 dovranno adeguarsi a dette indicazioni.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Fabrizio Costa)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Luca Ceriscoli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge del 24/2/1992 n° 225

Legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32

Legge regionale n. 30/2012

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Decreto interministeriale 13 aprile 2011

Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2012.

DGR n. 1301 del 15/09/2012

DGR n. 633 del 29/04/2013

DGR n. 654 del 6/5/2013

DGR n. 1132 del 29/07/2013

DGR n. 435 del 14/04/2014

MOTIVAZIONE

Nel corso dell'anno 2012, a seguito delle profonde trasformazioni avvenute nel servizio nazionale della protezione civile, dopo un percorso di approfondimento e verifica condotto fra le Regioni, il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le organizzazioni nazionali di volontariato di protezione civile, è stata raggiunta l'intesa, sancita in Conferenza Stato Regioni il 21 giugno 2012, su una direttiva concernente "indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile", volta a razionalizzare ed omogeneizzare la gestione e l'impiego sul territorio nazionale del volontariato stesso, direttiva adottata dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 9 novembre 2012 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 1 febbraio 2013.

Inoltre il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 30/2012 ha sostituito il comma 3 dell'articolo 16 della L.R. 32/2001, relativo al volontariato di protezione civile, come segue: "Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituito, ai sensi del d.p.r. 8 febbraio 2001 n. 194 (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile), l'albo delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Marche. All'albo sono iscritti i gruppi comunali di volontariato di protezione civile e le altre organizzazioni di volontariato di protezione civile. Le organizzazioni ed i gruppi di cui al comma 3 bis, fanno parte del



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

sistema regionale di protezione civile. L'iscrizione all'albo di cui al comma 3 viene disposta dal Dirigente della struttura competente in materia di protezione civile a seguito di domanda presentata dall'organizzazione. La Giunta regionale definisce le modalità ed i criteri per la tenuta dell'albo, nonché i requisiti per l'iscrizione all'albo medesimo."

Per dare attuazione a quanto previsto dalle citate normative si è reso necessario formalizzare l'istituzione dell'albo, con la precisazione che lo stesso costituisce l'elenco territoriale del volontariato di protezione civile, di cui alla direttiva, e stabilire modalità di iscrizione e cancellazione delle organizzazioni di volontariato dallo stesso.

A ciò si è provveduto Con la DGR n. 1301 del 15 settembre 2012, concernente "L.R. 32/2001 - intesa, sancita in Conferenza Stato Regioni il 21 giugno 2012, sulla direttiva concernente " indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile", volta a razionalizzare ed omogeneizzare la gestione e l'impiego sul territorio nazionale del volontariato stesso". Istituzione dell'albo/elenco territoriale del volontariato di protezione civile, criteri per l'iscrizione, il mantenimento della stessa e la cancellazione delle organizzazioni nell'albo/elenco territoriale." è stato fra l'altro stabilito che "Per ottenere la periodica conferma dell'iscrizione, oltre alla conferma dei predetti requisiti, le organizzazioni dovranno aver svolto nel triennio precedente attività di protezione civile anche diverse dagli interventi di emergenza, quali informazione alla popolazione sulle tematiche della previsione e prevenzione, la diffusione della moderna coscienza di protezione civile o aver partecipato ad attività formative o esercitative"

E' opportuno precisare che, a tal fine, mentre sono state riconosciute tutte le attività formative ed esercitative che abbiano avuto luogo fino al 30 giugno 2013, dopo tale data potranno essere riconosciute solo le attività formative ed informative che rispondano a quanto stabilito con la DGR n. 129 del 18 febbraio 2013.

Inoltre Il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come integrato e modificato dal Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, ha per la prima volta previsto il fatto che la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia applicata anche ai volontari di protezione civile, naturalmente tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari della protezione civile.

Per dare concreta attuazione alla norma è stato adottato, di concerto fra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Salute, il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (che ha operato in stretto raccordo con le Regioni e le Province autonome) ed il Ministero dell'Interno, il decreto interministeriale 13 aprile 2011 che fra l'altro, all'art. 4, individua gli obblighi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile.

A detto decreto ha fatto seguito il decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2012 concernente "Intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e Province Autonome sulla definizione delle modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In particolare l'allegato 1, al citato decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, stabilisce che:

“A partire dall'entrata in vigore della presente intesa le attività formative per il volontariato di protezione civile devono prevedere uno specifico spazio dedicato alle tematiche della sicurezza.

Le organizzazioni devono altresì curare che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto interministeriale, il volontario ad esse aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.

A tal proposito, questo Dipartimento avvalendosi della collaborazione di n. 34 volontari formatori ha organizzato una serie di corsi obbligatori sulla normativa di salute e sicurezza sul lavoro: corso base sicurezza (D.lgs. 81/08) rivolto a tutti i volontari iscritti negli elenchi disponibili su Voloweb. Dal maggio 2014 a tutt'oggi sono stati effettuati n. 192 corsi a cui hanno partecipato circa 5000 volontari. Essendo il corso obbligatorio e propedeutico allo svolgimento di qualsiasi attività nel campo della protezione civile si ritiene necessario provvedere alla disabilitazione dei volontari presenti negli elenchi sopra indicati, che non provvederanno entro il 31/12/2016 a regolarizzare la loro posizione

E' da considerare inoltre che far parte del sistema di Protezione Civile, caratterizzato da specifiche peculiarità, comporta particolare attenzione nell'organizzazione delle attività che i volontari si potranno trovare a svolgere. In particolare occorre da parte dei volontari una attività formativa continua, garantire la tempestività degli interventi anche in eventi non programmabili o addirittura il presidio del territorio in situazioni pre-emergenziali (pronta reperibilità). Non secondaria è da parte loro la conoscenza del territorio e dei suoi abitanti; nonché la possibilità di organizzare squadre di intervento anche su più turni.

Alla luce di quanto su indicato si ritiene opportuno pertanto un riordino degli elenchi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e dei volontari presenti nel database denominato Voloweb.

Per garantire quanto su indicato oltre che per ottimizzare ed omogeneizzare la gestione e l'impiego sul territorio regionale del volontariato stesso, si ritiene opportuno intervenire sul numero minimo di volontari facenti parte di una organizzazione e sulla loro residenza.

Pertanto saranno considerare operative le organizzazioni costituite da un numero minimo di volontari, che per i gruppi comunali viene rapportato agli abitanti residenti del comune o dell'insieme dei comuni sede del gruppo, mentre per le associazioni si prende in considerazione il numero minimo di volontari utili per ricoprire le cariche minime necessarie all'associazione per operare (presidente, consiglieri, probiviri, revisori dei conti ecc.) per un totale minimo di n. 10 volontari.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per la residenza, già richiesta nei regolamenti tipo dei gruppi comunali, si ritiene inoltre opportuno che almeno l' 80% dei volontari appartenenti ad una Associazione ed inseriti su voloweb sia residente sul territorio della regione Marche.

Tutte le indicazioni precedentemente illustrate sono state riportate nell'allegato A) parte integrante e sostanziale della delibera della quale si propone l'adozione e condivise con i Rappresentanti Regionali e Provinciali del Volontariato di Protezione Civile nel corso di una riunione tenutasi presso la Sala Operativa il giorno 02/03/2016.

E' opportuno precisare inoltre che dal presente atto non deriva e non può derivare impegno di spesa a carico della Regione.

B) ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Tenuto conto di quanto sopra riportato, si propone l'adozione della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Mauro Perugini)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE INTEGRATE DI SICUREZZA E PER LA PROTEZIONE CIVILE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione della Giunta regionale. Attesta inoltre che dal presente atto non deriva né può derivare impegno di spesa a carico della Regione.

Il Direttore
(Cesare Spuri)

La presente deliberazione si compone di n°

7 pagine, di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta Regionale

Fabrizio Costa



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A)

Numero minimo di volontari costituenti un'organizzazione di volontariato.

Per i Gruppi comunali il numero minimo di volontari iscritti su Voloweb è in relazione al numero degli abitanti del comune o dell'insieme dei comuni in cui ha sede l'Organizzazione così come sotto indicato:

Sotto i 1.000 abitanti, non meno di 5 volontari

Tra 1.001 e 5.000 abitanti non meno di 10 volontari

Tra 5.001 e 15.000 abitanti non meno di 15 volontari

Oltre i 15.000 abitanti non meno di 20 volontari

Per le Associazioni il numero minimo di volontari iscritti su Voloweb non dovrà essere inferiore a 10 volontari. Per garantire l'operatività dell'organizzazione almeno l'80% degli iscritti di ciascuna associazione sul sistema Voloweb deve essere residente nel territorio della regione Marche.

Le organizzazioni che entro il 31/12/2016 non rientreranno all'interno dei parametri suddetti verranno disattivate d'ufficio dal sistema Voloweb.

Corsi obbligatori sulla normativa di salute e sicurezza sul lavoro: corso base sicurezza (D.lgs. 81/08)

Entro il 31/12/2016 i volontari che desiderano continuare a svolgere attività di protezione civile dovranno aver partecipato con esito positivo al corso obbligatorio sulla salute e sicurezza (D.Lgs 81/08) organizzato dalla Regione Marche per tramite dei propri formatori ai sensi della D.G.R. 654/2013.

Dopo tale data sulla base delle verifiche effettuate dai responsabili delle organizzazioni di volontariato e comunicate a questo Dipartimento, i volontari in difetto saranno disattivati dagli elenchi del sistema Voloweb.

Se il volontario, successivamente alla disattivazione, parteciperà con esito positivo al corso obbligatorio, verrà riammesso negli elenchi.

I nuovi volontari che si iscriveranno alle organizzazioni di volontariato potranno essere inseriti sul sistema voloweb solo dopo aver frequentato e superato il corso obbligatorio di cui sopra.

Adesione a più organizzazioni di volontariato - iscrizioni in Voloweb

Entro il 31/12/2016 i volontari che presentano sul sistema Voloweb la doppia preferenza dovranno scegliere una sola organizzazione principale di iscrizione, pena la disattivazione d'ufficio da entrambe le organizzazioni.